



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE V CIVILE

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

Germano Cortese dott.ssa Emanuela	Presidente
Marino dott.ssa Cecilia	Consigliere rel.
Rizzi dott. Francesco	Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile, iscritto al n. R.G. 955/2024, promosso in grado d'appello da:

Controparte_1 (P. IVA *P.IVA_1*) in persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, Dott. *CP_2* rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Fabrizio Jacobacci e Nicoletta Galizia del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi, in Torino, C.so Emilia 8 - come da procura in atti.

- appellante

nei confronti di

CP_3 on sede legale in 16-18 Rue Chalgrin, 75016, Parigi, Francia, in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. *CP_4* rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Tornato e Daniel Hazan del Foro di Milano, e, dall'avv. Maddalena Bumma del Foro di Torino presso lo studio della quale è domiciliata in Torino, Corso Cairoli 32 - come da procura in atti.

- appellata

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante: *“Voglia la Corte d’appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di Torino n. 3684/2024 del 26 giugno 2024 - Previa disposizione del rinnovo della consulenza tecnica d’ufficio alla luce della palese erroneità delle conclusioni dalla stessa raggiunte nel primo grado di giudizio; - Accertare e dichiarare la nullità (della porzione italiana) del brevetto EP ‘483; - Con vittoria di spese, competenze e onorari, liquidati ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55/2014, oltre rimborso forfetario spese generali al 15% (art. 2, Decreto Ministeriale n. 55/2014), C.P.A., I.V.A. come per legge e successive occorrenze del doppio grado di giudizio”.*

Per parte appellata: *“Voglia codesta Eccellentissima Corte d’Appello, contrariis reiectis, e respinta, in particolare, la richiesta di rinnovazione della CTU dell’ing. Per_1 così giudicare: IN VIA PRINCIPALE respingere integralmente l’appello proposto da Controparte_1 siccome infondato sia in fatto, sia in diritto, confermando, previo accoglimento di tutte le eccezioni, anche istruttorie, formulate dalla qui appellata in prime cure, la sentenza n. 3684/2024 emessa dal Tribunale di Torino il 26 giugno 2024 nell’ambito del procedimento RG n. 6310/2022; IN OGNI CASO: condannare parte appellante ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore di CP_3 i una somma equitativamente determinata, anche a titolo di risarcimento dei danni. Con vittoria di spese (ivi incluse quelle di CTU e di CTP), diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”*

MATERIA DEL CONTENDERE E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato il 30 marzo 2022, l’odierna appellante Controparte_1 azienda operante nel settore dell’automazione tessile, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la società CP_3 (società corrente in Francia) chiedendo di accertare e dichiarare la nullità della porzione italiana del brevetto europeo n. EP 1 951 483 (di seguito “EP ‘483’), di titolarità della convenuta, per assenza di altezza inventiva. Nel dettaglio, il brevetto EP ‘483’ ha ad oggetto una "macchina di taglio automatico di materiali in foglio" e quindi, di tessuti, caratterizzata da una struttura incurvata progettata per resistere alle deformazioni causate dalla pressione, comprendente

una cassa in depressione bombata verso l'esterno almeno nella sua parte inferiore, opposta alla zona di taglio; secondo la descrizione brevettuale (doc. 3 parte attrice) tale conformazione permette di limitare notevolmente le deformazioni strutturali che la macchina di taglio subisce durante il funzionamento dovute alla pressione e di conseguire un guadagno in termini di peso dell'ordine del 30% rispetto a una macchina di taglio classica (e, di conseguenza, un guadagno sui costi della macchina, di trasporto e di installazione).

Co sosteneva che la soluzione rivendicata (in sostanza, la bombatura verso l'esterno della cassa) fosse priva di attività inventiva alla luce delle conoscenze generali del settore e, specificamente, della combinazione di due anteriorità: 1) Domanda di brevetto giapponese JP H08-257985 A, riguardante una macchina da taglio con cassa di aspirazione (senza bombatura); 2) Domanda di brevetto giapponese JP 2000-029469 A (e corrispondente brevetto europeo EP 0 970 896 A2), riguardante una camera termoisolante e fonoisolante a doppia parete bombata. Co precisava che l'Ufficio Brevetti Giapponese aveva rigettato l'omologa domanda di brevetto di CP_3 proprio sulla base di tali anteriorità, instando quindi per la declaratoria di nullità del brevetto in causa.



1.2. Con comparsa del 16.06.2022 si costituiva ritualmente in giudizio CP_3 cecpendo preliminarmente la carenza di giurisdizione per le porzioni non italiane del brevetto e difendendo nel merito la validità del titolo. La convenuta sosteneva che il problema tecnico risolto dal brevetto, non limitandosi solo a risolvere il problema della deformazione, fosse duplice: aumentare la resistenza strutturale e ridurre il peso (fino al 30%), obiettivi non raggiunti né suggeriti dalle anteriorità citate, che afferivano a settori tecnici diversi e distanti da quello delle macchine da taglio, (ossia relative all'isolamento termico trattandosi, nel caso della citata anteriorità, di un contenitore termoisolante e fonoisolante.) e che pertanto non fossero rilevanti per valutare l'attività inventiva. La convenuta concludeva quindi per il rigetto di tutte le domanda di parte attrice.

1.3. Il Tribunale disponeva Consulenza Tecnica d'Ufficio, nominando l'ing. Persona_2

[...] con il quesito di verificare la validità del brevetto europeo n. EP 1951483 con particolare riferimento alla sua novità ex art. 46 C.P.I. e all'attività inventiva ex art. 48 C.P.I.

Il CTU, all'esito delle operazioni peritali, nella relazione depositata il 21 giugno 2023, concludeva per la validità della frazione italiana del brevetto EP '483' e sussistenza dei requisiti di novità, ritenendo non ovvia la soluzione individuata rispetto alla tecnica nota. In particolare, il CTU rilevava che: *i)* il problema tecnico oggettivo della macchina di Lectra è aumentare la resistenza della struttura senza aumentarne il peso; *ii)* non sono condivisibili le conclusioni dell'attrice circa la mancanza di attività inventiva sulla base degli insegnamenti del documento EP'896 (brevetto europeo del corrispondente giapponese JP'985 di partenza, per il quale, il vuoto viene utilizzato per ottenere l'isolamento e quindi svolge una funzione specifica completamente diversa dal flusso di aspirazione presente nella macchina da taglio) e, in particolare, non sono condivisibili le conclusioni secondo cui "EP'896 contiene un insegnamento esplicito anche per il tecnico del settore macchine di taglio tessuti a dare alla cassa 26 una forma bombata verso l'esterno nella sua parte inferiore"¹; *iii)* le conclusioni dell'Ufficio Giapponese non sono condivisibili alla luce dell'analisi tecnica effettuata in quanto la combinazione dei documenti, non pregiudica la validità del brevetto CP_3 in esame.

1.4. Il Tribunale di Torino, sezione specializzata in Materia di Impresa, con la sentenza n. 3684/2024 pubblicata il 26 giugno 2024, rigettava le domande di CP_1 condannandola al pagamento delle spese di lite e di CTU. Il Tribunale motivava la decisione aderendo integralmente alle conclusioni del CTU, in particolare osservando che:



¹ [D2 - Brevetto giapponese JP 885 ossia EP 896](#) ↑

[Brevetto Lectra EP 483](#) ↑

- Il problema tecnico risolto dal brevetto non è limitato alla prevenzione della deformazione, ma consiste nell'aumentare la resistenza della struttura generale della macchina senza aumentarne il peso, quindi, la tesi dell'ovvietà della soluzione sostenuta da ^{Co}, basata su "common general knowledge" e anteriorità non viste dall'^{Cont}, non è convincente e appare in contrasto con la critica mossa all' *Controparte_6* ;
- La tecnica nota (documento D2/EP '896) descrive un contenitore termoisolante a doppia parete con intercapedine sottovuoto, una soluzione strutturalmente diversa e distante dal settore delle macchine da taglio, tale per cui il tecnico del ramo non avrebbe rinvenuto in essa alcun incentivo a realizzare la soluzione rivendicata da *CP_3* ;
- Le conclusioni del CTU sono fondate su accertamenti analitici condivisibili, legittimando la motivazione *per relationem*.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Torino, ha proposto Appello *Controparte_1*

articolando tre motivi di gravame, di cui uno in punto spese, con riproposizione nel merito tutte le difese già esposte in primo grado e sfavorevolmente valutate dal primo Giudice e chiedendo il rinnovo della CTU per la palese erroneità delle conclusioni di quella svolta in primo grado.

Con il primo motivo (che si articola in due sotto motivi) sulla errata interpretazione dei fatti e dei documenti di causa in relazione alla validità del brevetto, ^{Co}

lamenta che il Tribunale abbia errato nell'identificare il problema tecnico affrontato dal brevetto laddove ha osservato che esso “*non è costituito dalla necessità di prevenire la deformazione della parte della macchina che viene arcuata*”, pronunciandosi in palese contraddizione con la descrizione stessa del brevetto, che invece cita espressamente che la cassa in depressione bombata verso l'esterno nella sua parte inferiore “*permette di limitare notevolmente le deformazioni strutturali che la macchina di taglio subisce durante il funzionamento*”. Inoltre, l'appellante sostiene che la soluzione (della citata “bombatura”) sia ovvia alla luce del "common general knowledge" (ovvero, leggi fisiche elementari – guardando ad esempio sottomarini, dighe, serbatoi in pressione – che dimostrano come sia noto che una parete arcuata, ossia la bombatura/curvatura del fondo di una cassa, resiste meglio alla pressione rispetto a

una piana), trattandosi quindi dell'applicazione a tale specifico ambito di un principio fisico noto da secoli. A ciò va aggiunto che l'anteriorità D2 (JP '469/EP '896 - Brevetto relativo a contenitori isolanti), che contiene un chiaro insegnamento a bombare o arcuare una parete verso l'esterno per resistere alla deformazione causata dalla differenza di pressione, ha anticipato il brevetto **CP_3**, che risulta quindi privo di elementi di novità. Tali elementi sarebbero stati erroneamente ignorati dall' **Controparte_7** (quando ha registrato il brevetto Lectra), ma citati e presi invece in considerazione dall'Ufficio Giapponese per rigettare l'omologa domanda di brevetto. L'Appellante precisa che D2 (*vedi immagine nella nota 1*) contiene un chiaro insegnamento a bombare o arcuare una parete verso l'esterno per resistere alla deformazione causata dalla differenza di pressione, che è esattamente la soluzione rivendicata da **CP_3** per la sua macchina da taglio, con la conseguenza che D2 anticipa il brevetto **CP_3** e, come tale, è elemento sufficiente ad invalidarlo.

In punto altezza inventiva, le difese di **CP_3** sulla non utilizzabilità di D2 perché inerente ad un settore di "tecnica diverso", non sarebbero state provate in primo grado e il CTU l'ha ritenuto rilevante solo "a posteriori".

Con un "sotto motivo" sempre sulla errata decisione sulla validità del brevetto, l'appellante lamenta la contraddittorietà sulla posizione verso l'**Cont** censurando il passaggio della sentenza in cui si afferma che la tesi dell'ovvietà "mal si concilia" con la critica all'**Cont** per non aver visto i documenti citati; al contrario, non vi sarebbe contraddizione: proprio le conoscenze generali avrebbero dovuto spingere il tecnico del ramo a cercare soluzioni in settori affini (tecnologia del vuoto), portandolo a reperire i documenti D1 e D2 che l'**Cont** non aveva trovato e che avrebbero reso evidente la soluzione.

Con il Secondo Motivo sulla omessa motivazione per adesione acritica alla CTU **Co** lamenta che il Tribunale si sia limitato a recepire le conclusioni del CTU definendole "fondate su accertamenti analitici", senza però rispondere alle specifiche e puntuali critiche mosse dai consulenti di parte attrice. In particolare, L'appellante ritiene che il Giudice non abbia motivato perché ha ritenuto irrilevante l'errore del CTU nell'interpretazione della figura di D2 (considerata come struttura complessa a doppia parete invece che come insegnamento sulla bombatura del singolo pannello). FK

sostiene che il rinvio *per relationem* non esimerebbe il giudice dal dover spiegare le ragioni per cui disattende le osservazioni critiche di parte.

Con l'ulteriore motivo sulle spese di lite, in via consequenziale alla richiesta riforma nel merito, ^{Co} chiede la riforma del capo relativo alle spese di lite e di CTU, che dovrebbero essere poste a carico di ^{CP_3} in applicazione del principio della soccombenza.

3. Con comparsa del 15.11.2024 si è ritualmente costituita nel presente grado di appello

^{CP_3} chiedendo, previa declaratoria di inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c., il rigetto dell'appello e conferma integrale della sentenza impugnata con condanna alle spese di lite. Parte appellata ritiene corrette le motivazioni contenute nella sentenza, a cui si riporta, ribadendo la validità del proprio brevetto e ritenendo l'indagine peritale svolta in prime cure completa, logica e priva di vizi.

Relativamente al primo motivo di appello (errata interpretazione dei fatti sulla validità del brevetto), ^{CP_3} ha dedotto l'infondatezza della ricostruzione avversaria basata su un'errata identificazione del problema tecnico, evidenziando come il brevetto EP '483 non si prefigga soltanto lo scopo di prevenire le deformazioni strutturali della macchina (come riduttivamente sostenuto da ^{Co}), ma persegue un duplice obiettivo inscindibile: aumentare la resistenza della struttura generale e, contestualmente, ridurne il peso (fino al 30%). L'omissione da parte dell'appellante del secondo requisito (la leggerezza) vizierebbe l'intero ragionamento sull'ovvietà, poiché rende apparentemente pertinenti i richiami a settori della tecnica "sideralmente lontani" (quali sottomarini, dighe o batiscafi), che affrontano problemi di resistenza mediante strutture pesanti e non comparabili alle macchine da taglio oggetto di causa.

Quanto alle anteriorità, ^{CP_3} ha ribadito l'irrelevanza della combinazione tra il documento D1 (JP H08-257985 A) e il documento D2 (EP 0 970 896 A2 / JP 2000-029469 A), quest'ultimo relativo a contenitori termoisolanti a doppia parete, in quanto, estrapolare (come ha fatto l'appellante) dal documento D2 la sola caratteristica della "forma convessa" del pannello, ignorando la complessa struttura a doppia parete con intercapedine sottovuoto funzionale all'isolamento termico – costituisce un'inammissibile analisi ex post facto ("hindsight bias"). Di conseguenza, il tecnico del ramo, ^{Co}

partendo da una macchina da taglio a fondo piatto (D1) e cercando di risolvere il problema di resistenza e leggerezza, non troverebbe alcun incentivo in D2 ad adottare un fondo bombato semplice, atteso che D2 insegna una soluzione strutturalmente diversa e aggravante in termini di peso e complessità. Secondo l'appellata sarebbe quindi del tutto corretta la decisione dell'^{Cont} di non seguire il provvedimento di rigetto emesso dall'Ufficio Brevetti Giapponese, basato su un esame superficiale e tecnicamente errato delle medesime anteriorità.

Sul secondo motivo di appello (vizio di motivazione per adesione acritica alla CTU), CP_3 ha osservato che il Tribunale non si è limitato a un rinvio alle risultanze della CTU ma ha indicato puntualmente le ragioni della condivisione, facendo propri i passaggi logici della perizia relativi alla definizione del problema tecnico e all'analisi delle anteriorità, con richiamo alla giurisprudenza di legittimità (Cass. 11007/2024) secondo cui il giudice che aderisce alle conclusioni del CTU non è tenuto a confutare esplicitamente ogni singola osservazione di parte se la motivazione complessiva rende implicitamente disattese le tesi contrarie.

Infine, CP_3 ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado in punto spese, instando per l'ulteriore condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ritenendo l'appello temerario e strumentale, stante la riproposizione di tesi tecniche palesemente smentite dalle evidenze processuali.

4. All'esito dell'udienza di comparizione parti, svolta per trattazione scritta ex art. 127 ter in data 5.12.2024, la Corte, ritenendo di respingere l'istanza di rinnovazione della CTU, ha assegnato i termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi e ha rinviato la causa all'udienza di rimessione in decisione del 28.01.2026, ove la causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, la presente fase rende superflua ogni valutazione in ordine all'istanza sulla manifesta infondatezza ex art. 348 bis c.p.c. proposta da parte appellata.

L'appello deve essere rigettato.

-PRIMO MOTIVO DI APPELLO

Il motivo non merita accoglimento.

L'affermazione di parte appellante secondo cui la sentenza è errata laddove afferma alla pagina 3 che *“il problema tecnico affrontato dal brevetto non è costituito dalla necessità di prevenire la deformazione della parte della macchina che viene arcuata”* non risulta corretta.

Parte appellante motiva la propria affermazione affermando che il problema tecnico da superare è la deformazione della macchina e l'obiettivo che il brevetto si prefigge è quello di aumentare la resistenza della struttura generale della macchina senza appesantirla; il giudice di prima cura avrebbe confuso il problema con l'obiettivo.

La CP_3 così risponde a CP_8

“Il brevetto di CP_3 si pone, dunque, non solo, la risoluzione del problema della deformazione strutturale che la intelaiatura della macchina subisce durante il suo funzionamento, bensì un duplice obiettivo, come si evince dalla pagina 4 della traduzione italiana di EP'483 (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado):

1) il primo obiettivo consiste nell'aumentare la resistenza della struttura generale della macchina, riducendo, dunque, gli svantaggi menzionati fra i quali vi è anche quello della deformazione della macchina derivante dalla forte depressione generata a livello del trasportatore di taglio, che è necessaria alla precisione durante la fase di taglio;

2) il secondo obiettivo consiste nel raggiungere il risultato di cui al punto precedente 1) senza, tuttavia, dover appesantire la struttura generale della medesima macchina, pertanto, senza aumentare il peso e, conseguentemente, senza aumentare i costi di trasporto, nonché di installazione.

Si legge, infatti, al paragrafo [0008] del brevetto EP'483 (cfr. pag. 4 TBE di cui al doc. 5 fascicolo primo grado) che “La presente invenzione ha come scopo principale quello di ridurre tali svantaggi aumentando la resistenza della struttura generale della macchina di taglio senza per questo aumentare il suo peso e quindi i suoi prezzi di costo, di trasporto e di installazione”.

Sul punto conclude il CTU a pagina 10 della Relazione di CTU (cfr. ALL. B), affermando che *“il brevetto CP_3 presenta in modo chiaro l'effetto tecnico ottenibile mediante la presenza di una cassa in depressione bombata verso l'esterno nella parte inferiore ovvero sia un aumento della resistenza della struttura senza gravare negativamente sul peso, come invece avviene nelle macchine note nella*

tecnica in cui la desiderata resistenza strutturale è ottenuta mediante un aumento degli spessori della struttura o aggiunta di elementi di rinforzo”.

Rileva il Collegio che parte appellante riporta solo una parte della frase contenuta nella sentenza, che risulta così formulata e che tiene quindi conto della complessità della problematica:” *Tenuto conto del complesso della consulenza, la tesi attorea in ordine all’ovvietà della soluzione non risulta convincente, perché il problema tecnico affrontato dal brevetto non è costituito dalla necessità di prevenire la deformazione della parte della macchina che viene arcuata, ma da quella di “aumentare la resistenza della struttura generale della macchina”, “senza aumentarne il peso”.*

La motivazione di parte appellante secondo cui il giudice di prime cure ha confuso il problema con l’obiettivo non può essere condivisa, perché vuole separare artificialmente due aspetti del profilo inventivo che sono invece compresi nel concetto stesso di invenzione.

Un’invenzione è infatti una soluzione nuova, originale e applicabile industrialmente a un problema tecnico prima irrisolto, mediante l’applicazione tecnica di un principio scientifico o di altre conoscenze teoriche, che permette di ottenere un prodotto o un procedimento.

Il profilo inventivo, a differenza di quanto sostiene l’appellante, è dato proprio dall’aver creato una soluzione nuova al problema evidenziato costituita dall’aumento della resistenza senza aumento del peso, intervenendo sulla deformazione strutturale, soluzione ottenuta applicando il principio fisico della curvatura delle pareti.

Anche il secondo profilo del primo motivo di appello, relativo al fatto che, una volta “corretto” il presupposto, vi sarebbe invalidità del brevetto alla luce “*dell’evidente ovvietà della soluzione adottata dal brevetto alla luce del common general knowledge*” deve essere rigettata.

Parte appellante basa la propria affermazione rilevando come il principio fisico per cui, per evitare la deformazione di una parete soggetta a pressione, si può modificare la forma della parete è conosciuto da centinaia di anni, come dimostra l’applicazione pratica ad oggetti quali sommergibili ecc., ed sarebbe principio noto a qualunque artigiano.

Ciò tanto più in considerazione di quanto emerso da una banalissima domanda proposta sia al motore di ricerca Google che all'applicazione Chat GPT che, per definizione, non "inventano" niente ma semplicemente "scansionano" le conoscenze ed esperienze presenti in rete e, sulla base del principio della probabilità statistica, forniscono la propria risposta, quale riportata nella comparsa conclusionale.

Parte appellante ha prodotto con le note scritte del 27 gennaio 2026 un'ulteriore interrogazione all'intelligenza artificiale chiedendole di riportarsi alle conoscenze del 2004 nonché una tesi di laurea sulle dighe.

Parte appellata ha chiesto la declaratoria di inammissibilità delle nuove produzioni.

Le produzioni costituite dalle interrogazioni a IA e dalla tesi di laurea debbono essere dichiarate inammissibili in quanto tardive, anche se riportate nel testo di un atto della parte, costituendo anche sotto tale forma documento nuovo.

Inoltre non è stata fornita da parte appellante la prova dell'affidabilità delle applicazioni di intelligenza artificiale utilizzate, non conoscendosi dati quali l'ampiezza delle conoscenze a disposizione del software, sia in termini quantitativi che di approfondimento qualitativo, se sono in grado di evitare le cd "allucinazioni", ovvero risposte sbagliate ecc.; pertanto non può essere riconosciuta alcuna validità probatoria alle risposte prodotte dalla CP_I

Il motivo di appello motivato con l'asserita ovvietà, e quindi la carenza di ogni altezza inventiva, dell'applicazione del principio fisico della curvatura non può essere condivisa.

È pacifico, infatti, che ad ogni invenzione è sotteso uno o più principi fisici noti, che vengono applicati per dare soluzioni nuove a esigenze o problemi.

La brevettabilità di un'invenzione risiede nell'implementazione di una soluzione, di natura tecnica, nuova e originale di un problema tecnico, la cui novità e l'originalità sono valutate in rapporto allo stato dell'arte.

Nel caso in oggetto la soluzione tecnica ha comportato un sforzo inventivo che ha portato un progresso tecnico rilevante in relazione alle esigenze specifiche di utilizzo del macchiario di taglio.

Appare corretto quanto affermato da CP_3, ovvero che se si desse credito alla tesi della appellante, dovrebbero ritenersi invalidi, perché basati sulla arcinota accelerazione di gravità, tutti i brevetti sulle invenzioni che concernono gli accelerometri sistemati sugli *smartphone* e che consentono allo schermo di rimanere orizzontale rispetto al suolo nonostante la rotazione del dispositivo.

Il motivo di appello relativo alla mancanza di inventiva del brevetto per cui è causa in relazione al brevetto di cui al documento D2 deve essere rigettato.

Riferisce parte appellante che l'Ufficio Giapponese, ben 12 anni dopo l' *Controparte_6*, avrebbe correttamente rigettato la domanda di brevetto CP_3 per carenza di attività inventiva proprio alla luce della combinazione del documento definito "D1" – ovvero un documento di "closest prior art", relativo cioè ad una macchina da taglio senza bombatura (JP H 8257985 A), citato dalla stessa CP_3 nella sua domanda di deposito di brevetto in Giappone – con il doc. "D2", ovvero il brevetto giapponese JP2000 029469 A (ovvero i documenti 4 e 5 prodotti in primo grado).

Infatti, il documento giapponese "D2 - che ha corrispettivo europeo, EP 0 970 896 A2 - descrive un contenitore caratterizzato dalla presenza di pannelli esterni (indicati con 9, FIG. 3 e paragrafo 0041 della descrizione), convessi verso l'esterno.

Lo stesso doc. D2 ai paragrafi 0015 e 0017, secondo CP_1 precisa che l'andamento esternamente convesso dei pannelli secondo una configurazione cilindrica o arcuata, rende l'intero contenitore – e non solo una parte (o lato o cassa) dello stesso - più resistente nei confronti della deformazione.

Ebbene, se il doc. D2, cioè il brevetto giapponese (come il suo corrispettivo europeo), insegna che la forma bombata di ciascun pannello contribuisce a rendere più rigido il contenitore nel suo insieme (e non solo il pannello stesso) non si può che ricavare che D2 anticipi sia lo scopo sia i mezzi di soluzione del problema tecnico esposto dalla stessa CP_3 nella parte introduttiva del brevetto di cui è causa, con l'ovvia conseguenza che D2 anticipa il brevetto CP_3 e, come tale, è elemento sufficiente ad invalidarlo.

Rileva ancora CP_1 che, in punto altezza inventiva, CP_3 ha sostenuto, nel corso del giudizio di primo grado, la non utilizzabilità di D2 perché asseritamente inerente ad un settore di tecnica

“diverso”. Tale affermazione, tuttavia, non è stata provata e, infatti, è stata correttamente disattesa dal CTU che, tuttavia, per un banale errore interpretativo, evidenziato da parte appellante nella propria difesa, da ultimo, nella propria memoria di replica alla conclusionale avversaria, ha ritenuto che lo stesso non costituisse insegnamento “esplicito” ma l’ha ritenuto rilevante solo “a posteriori”; nonostante ciò detto errore non è stato in alcun modo considerato dal giudice.

Secondo ^{Co} se l’^{Cont}, nell’ambito della sua ricerca avesse rintracciato D2, avrebbe assunto una decisione diversa.

La rivendicazione principale del documento D2 (proprio come correttamente spiegato nel corso della CTU da ^{Co}) confermerebbe l’insegnamento ad imbarcare all’infuori ciascun singolo pannello e non una struttura a doppia parete. Quindi, direttamente ed inderogabilmente, anche un fondo che delimita un ambiente (cassone) depressurizzato per impedirne la deformazione.

Eppure, nonostante il macroscopico errore del CTU fosse stato ampiamente identificato da ^{Co} nei propri scritti difensivi, il Giudice nulla ha riferito al riguardo, limitandosi a confermare le conclusioni (errate) del CTU e, in particolare, il fatto che EP 896 descriverebbe un contenitore “*che ha una struttura a doppia parete ...*”.

Ebbene, certamente la struttura a doppia parete non verrebbe giudicata utile da un tecnico del settore delle macchine da taglio, perché palesemente non contribuirebbe ad ottimizzare la resistenza strutturale.

E tale principio non è, come vorrebbe far credere ^{CP_3}, la "realizzazione di una struttura a doppia parete", bensì la realizzazione pura e semplice di pannelli convessi per resistere alla pressione.

A smentire la tesi di ^{CP_3} è lo stesso brevetto EP '896 che, al paragrafo [0015], afferma in modo inequivocabile:

"Secondo un altro aspetto della presente invenzione, viene descritto un contenitore termoisolante e acustico in cui i pannelli di superficie presentano ciascuno un profilo convesso verso l'esterno..."

La parola "ciascuno" (in inglese "each") indica che l'insegnamento si applica al singolo pannello, non necessariamente all'intera struttura complessa a doppia camera. Pertanto, l'aver illustrato un singolo

pannello bombato (come il fondo 26a del brevetto CP_3) che resiste a una pressione (come quella nella cassa 26) è una rappresentazione fedele e corretta dell'insegnamento di Co '896.

Ritiene il Collegio che il Ctu abbia risposto esaurientemente ed in modo logico e convincente alle argomentazioni sollevate da CP_1

Il ctu, dopo aver spiegato il contenuto di EP 896, rilevando che riguarda un contenitore termoisolante ed affronta il problema che contenitori noti come congelatori per celle frigorifere sono costruiti con elementi termoisolanti insufficienti, esamina la soluzione che è stata trovata nel documento EP'896 e la confronta con quella del doc. EP 483 per cui è causa.

In ragione di tale analisi egli afferma che rappresenta una forzatura paragonare lo spazio in cui viene praticato il vuoto tra le due pareti del contenitore termoisolante del documento EP'896 e una cassa di aspirazione di una macchina di taglio in quanto, seppure entrambe le strutture impieghino uno spazio in cui viene praticato il vuoto o una condizione di depressione dovuta al flusso di aspirazione, queste due presentano differenze non solo strutturali ma anche di funzionamento.

Infatti, sempre secondo lo stesso, in EP'896 nello spazio tra le due pareti viene effettuato il vuoto e il documento descrive che una pompa, sulla base di un segnale di un sensore, consente il mantenimento di tale condizione di vuoto. Per questo motivo i pannelli 9 sono vincolati ai telai 6 e 7 delle pareti della struttura mediante mezzi di tenuta fluidica.

Nella cassa di aspirazione di una macchina di taglio invece è necessario che il flusso agisca attraverso il mezzo di trasporto sugli elementi da tagliare in corrispondenza della testa di taglio. Vi deve essere quindi un'azione di aspirazione volta a determinare tale effetto di posizionamento e uno dei problemi legati a tale operazione, come ad esempio descritto nel documento JPH08257985 (JP'985), è la gestione del flusso di aspirazione in modo tale che esso risulti uniforme.

Afferma ancora l'ing. Per_1 che la condizione di vuoto e la condizione di depressione nella cassa di aspirazione della macchina da taglio sono realizzate per finalità diverse e presentano modalità di funzionamento diverse e che, per i motivi esposti, il campo tecnico del documento EP'896 relativo a contenitori termo/fono isolanti sia distante dal campo delle macchine da taglio. Peraltro, secondo il ctu, eliminare completamente il documento EP'896 dallo stato tecnica sembra un'operazione

pretestuosa. Il tecnico del settore infatti, intento a risolvere il problema tecnico individuato di incrementare la resistenza della struttura senza aumentare il peso della stessa, e quindi un problema tecnico che riguarda il settore delle strutture, potrebbe indirizzarsi in campi diversi in cui vengono affrontati problemi relativi alla resistenza delle strutture.

Tuttavia, per una corretta applicazione del *problem-solution approach* a parere del CTU è necessario valutare cosa il tecnico del settore avrebbe fatto e non cosa avrebbe potuto fare.

Per una corretta analisi l'ing. **Per_1** ritiene che il tecnico del settore debba necessariamente tenere conto del contenuto del documento nella sua interezza senza operare inammissibili isolamenti o estrapolazioni di caratteristiche fuori dal suo contesto.

Se si esula da tale considerazione complessiva, come proposto dall'appellante, si andrà a valutare il documento in maniera parziale e già quindi viziata da una selezione delle informazioni e degli insegnamenti proposti.

Ed inoltre, il tecnico del settore dovrà anche valutare la combinabilità e le modifiche che sono necessarie al documento di partenza per poter applicare gli insegnamenti del secondo documento al documento di partenza.

A parere del CTU, nessuna delle operazioni proposte dalla **CP_8** è indicata nel documento EP'896 né il documento fornisce indicazioni o suggerimenti che avrebbero spinto il tecnico del settore a compiere passi che, come detto, prevedono di selezionare un pannello eliminando completamente non solo la struttura a doppia parete descritta in EP'896 ma anche eliminando il telaio di supporto al quale i pannelli sono vincolati a tenuta fluidica.

Con particolare riferimento al paragrafo [0017] del documento EP'896, il CTU conferma che EP'896 con particolare riferimento a tale paragrafo fa riferimento alla resistenza alla deformazione e descrive che è la forma del contenitore o della camera (che è fatto con una struttura a doppia parete) sferica cilindrica o arcuata che consente al contenitore di isolamento termico/acustico di mantenere la propria resistenza e di ridurre la propria superficie che è proprio il problema che EP'896 si prefigge di risolvere.

Prescindere completamente da tali insegnamenti senza che vi sia una guida o un suggerimento o un

incentivo per il tecnico del settore a compiere i passi che l'Attrice ha individuato, significa, a parere dell'Ing. *Per_1* incorrere in una valutazione *a posteriori*, avendo già in mente la soluzione rivendicata.

Alla luce degli insegnamenti di ep 896, a parere del CTU, il tecnico del settore non avrebbe alcun rinvenuto alcuni incentivo a realizzare almeno la parte inferiore della cassa opposta alla zona di taglio con una forma bombata verso l'esterno.

Questo documento descrive un contenitore a doppia parete multistrato in cui nello spazio intermedio intercapedine viene effettuato il vuoto, tuttavia il tecnico del settore non avrebbe utilizzato una doppia parete con pannelli installati su telai contrapposti per formare un intercapedine in una macchina da taglio in cui è presente una cassa li aspirazione.

L'operazione di isolare parte del documento come vorrebbe fare l'appellante è frutto di una inammissibile analisi posteriore avendo già in mente la soluzione del brevetto *CP_3* piuttosto che essere rappresentativi dei passaggi intrapresi dal tecnico del settore sulla base di incentivi presenti nel documento anteriore.

Il tecnico del settore tenendo conto del contenuto del documento EP 896 nella sua interezza non avrebbe trovato incentivi ed isolare caratteristiche di esso e a dipartire dalle caratteristiche ivi descritte come necessarie ovverosia la struttura a doppia parete con vuoto tra le due pareti e da utilizzare tale struttura per formare una camera al proprio interno.

Infine il Ctu rileva che non è stato spiegato dall'Attrice come il pannello preso dal documento EP'896 possa essere combinato con la struttura della macchina del documento di partenza JP'985 utilizzato come *closest prior art* dall'attrice, rimanendo il punto sfornito di prova.

E' evidente dunque che il CTU non condivide le conclusioni a cui è giunto l'esaminatore giapponese in quanto a proprio parere la combinazione dei documenti, per i motivi espressi a paragrafo 3.4 della bozza di relazione e poi confermati, non pregiudica la validità del brevetto Lectra in esame.

Il contenuto della ctu si intende qui integralmente riprodotta.

Il Collegio ritiene di condividere e fare proprie le argomentazioni e conclusioni del Ctu che ha risposto in modo compiuto alle deduzioni di parte appellante, in modo particolare spiegando perché per quanto

riguarda il doc. EP 896 si deve tenere conto della “doppia parete”, in quanto la soluzione tecnica adottata, pur utilizzando singole pareti arcuate, tuttavia si realizza attraverso la conformazione di detta “doppia parete”.

A seguire il ragionamento di **CP_I** peraltro neppure **CP_10** sarebbe stato brevettabile, in quanto espressione di un principio di common general knowledge.

Anche l’osservazione di **CP_I** secondo cui il Ctu avrebbe considerato l’insegnamento di **Co** 486 non esplicito ma rilevante solo a posteriori non può essere condiviso.

Il ctu infatti si è posto nella situazione ex ante del tecnico che aveva a disposizione EP486 nel momento in cui predisponeva EP483 concludendo che detto tecnico non avrebbe potuto utilizzare al fine indicato l’insegnamento di EP486.

In considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve altresì ritenere che **Cont**, se anche fosse stato edotto dell’esistenza di EP 896, sarebbe giunto alla conclusione di ritenere valido EP483.

-II MOTIVO DI APPELLO

Parte appellante afferma che il giudice di primo grado abbia motivato la propria sentenza mediante l’acritico proponimento di frasi estrapolate dalla conclusione del Ctu, senza che, nonostante le critiche mosse da **Co** nei propri scritti difensivi, sia stata presa alcuna posizione al riguardo.

Inoltre i richiami giurisprudenziali contenuti nella sentenza non sarebbero per nulla pertinenti.

Essi si limiterebbero a enunciare il principio generale secondo cui il giudice di merito, qualora aderisca alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, non sarebbe tenuto a fornire una specifica e dettagliata motivazione.

Tale affermazione, tuttavia, secondo **CP_I** risulterebbe parziale e fuorviante, in quanto ometterebbe di considerare la fondamentale distinzione che governa la materia, costantemente ribadita dalla Suprema Corte (e che emerge anche da un’attenta lettura delle stesse decisioni citate da controparte).

La giurisprudenza di legittimità sarebbe infatti costante nel distinguere l’ipotesi in cui le conclusioni peritali non siano oggetto di specifiche contestazioni da quella, del tutto diversa e che qui

ricorrerebbe, in cui la parte abbia sollevato critiche puntuali, circostanziate e dettagliate. Solo nel primo caso il giudice può motivare *per relationem*, mentre nel secondo caso egli ha un preciso e ineludibile obbligo di motivare in modo approfondito la propria scelta di disattendere tali critiche e aderire alla consulenza.

Cita sul punto l'affermazione della Cassazione secondo cui: *“Qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”* (Cassazione civile sez. I, 11.06.2018, n. 15147).

Il motivo di appello deve essere rigettato.

Si deve infatti rilevare che per principio generale la motivazione de relato contenuta in una sentenza è del tutto valida.

Come infatti sancito da Cass SU N. 642/2015 (Fonte Italggiureweb) *“nel processo civile ..., la sentenza la cui motivazione si limiti a riprodurre il contenuto di un atto di parte (o di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), senza niente aggiungervi, non è nulla qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo, atteso che, in base alle disposizioni costituzionali e processuali, tale tecnica di redazione non può ritenersi, di per sé, sintomatica di un difetto d'imparzialità del giudice, al quale non è imposta l'originalità né dei contenuti né delle modalità espositive...”*

Nel caso in oggetto il giudice ha utilizzato, quale motivazione della sentenza, il contenuto della ctu applicando il principio in esame.

Più specificamente ha motivato dichiarando di aver *“Tenuto conto del complesso della consulenza”*.

Ciò significa che sono entrate a far parte del percorso decisionale sia tutte le critiche, certamente specifiche e circostanziate, sollevate da parte appellante alla ctu, riportate nella consulenza, sia le ampie ed esaurenti risposte alle stesse date dall'ing. **Per_1** nel proprio lavoro finale.

-III MOTIVO

La richiesta di parte appellante di riformare la sentenza di primo grado relativamente al capo relativo alle spese di lite e di ctu deve essere rigettata, stante la soccombenza della stessa.

-SPESE LEGALI

Parte appellante, stante la soccombenza, deve essere dichiarate tenuta e condannata a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che sono liquidate secondo il valore indeterminabile, secondo lo scaglione di complessità alta, considerando che la causa ha comportato il dover affrontare questioni tecniche e giuridiche di carattere complesso. Si esclude dal calcolo delle spese la fase istruttoria, in quanto non svolta.

La determinazione del compenso è la seguente:

fase di studio euro 2.977,00

fase di studio euro 1991,00

fase decisionale euro 5.103,00

totale euro 9.991,00 oltre accessori.

Deve essere rigettata la domanda proposta da **CP_3** di condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., in quanto la complessità tecnica della materia e l'esistenza di una decisione contraria dell'Ufficio Giapponese (seppur non vincolante e basata su diversi criteri) escludono la temerarietà della lite o l'abuso del processo da parte di **Co**.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002, parte appellante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Quinta Civile, sezione specializzata in materia di imprese, definitivamente pronunciando nella causa civile di appello iscritta al n. 955/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:

Respinge l'appello proposto da *Controparte_1*, per l'effetto:

Conferma la sentenza n. 3684/2024 del Tribunale di Torino sezione Specializzata in materia di Impresa, pubblicata in data 26.06.2024 e notificata in data 28.06.2024.

Condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata *CP_3* che si liquidano in complessivi euro 9.991,00 oltre rimb. forf. 15%, Iva e cpa nei limiti in cui sono dovuti.

Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/02 perché la parte *Controparte_1* sia dichiarata tenuta al versamento di ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari all'importo dovuto per lo stesso titolo e la stessa impugnazione.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della V Sezione Civile, Sezione Specializzata in Materia di Impresa in data 17 marzo 2026.

La Presidente

Dott.ssa Emanuela Germano Cortese

Il Consigliere Rel.

Dott.ssa Cecilia Marino